

Università degli Studi

"LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Politica di Protezione dei Minori

Indice dei contenuti

_Toc130980901

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI.....	3
1.1. Dichiarazione Politica	3
1.2. Definizioni di base.....	3
1.3. Definizioni di abuso	4
1.4. Legislazione e principi attuali di protezione dei minori	5
1.5. Chi contattare.....	6
1.6. Chi riguarda	7
2. RICONOSCERE E RISPONDERE ALL'ABUSO.....	7
2.1. Consapevolezza dell'abuso	7
2.2. Come riconoscere i segni di abuso.....	7
2.3. Rispondere ad un abuso sospetto	8
2.4. Cosa fare e cosa non fare.....	9
2.5. Riservatezza e protezione dei dati personali	10
3. CODICE ETICO E DI CONDOTTA.....	10
3.1. Principi di base.....	10
3.2. Codice etico	11
3.3. Comportamento appropriato	12
3.4. Seguire le procedure per la salvaguardia di minori in viaggi.....	12
3.5. Condivisione informazioni su minore protezione dei minori e buone pratiche con i minori, i genitori e i membri del personale.....	13
3.6. Seguire attentamente le procedure di reclutamento e selezione del personale.....	14
3.7. Garantire una gestione efficace per lo staff e i volontari attraverso la supervisione, il supporto e la formazione.....	14
APPENDICE 1: REGISTRO DI SOSPETTO ABUSO SU MINORE.....	16
APPENDICE 2: LINEE GUIDA PER I RAPPRESENTANTI PER LA TUTELA DEI MINORI.....	17

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

1.1. *Dichiarazione Politica*

L'Università degli Studi "Link Campus University" (LCU) si impegna a sviluppare e praticare una politica efficace e olistica di protezione dei minori al fine di prevenire, sostenere e proteggere i minori da qualsiasi rischio di violenza e abuso. Il personale e tutti i professori e ricercatori dell'Università accettano e riconoscono la responsabilità dell'Ateneo stesso nello sviluppare la consapevolezza verso le situazioni che possano causare danni ai minori. LCU si impegna inoltre a rivedere e aggiornare periodicamente le procedure e l'attuale Politica.

1.2. *Definizioni di base*

Minore: LCU utilizza la definizione della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo la quale qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni è considerata minore, indipendentemente della legge dei singoli paese.

Protezione del minore: Il termine viene utilizzato per descrivere le responsabilità e le azioni intraprese da LCU per prevenire e affrontare l'abuso e/o la negligenza dei minori e l'esposizione di questi ultimi al pericolo.

Staff/Personale: Il termine si riferisce a tutto il personale che lavora e collabora presso LCU.

Partner: Il termine si riferisce a tutti i partner, i membri del Consiglio di Amministrazione, i professori, i ricercatori e i consulenti che collaborano con LCU.

Abuso sui minori: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'abuso o il maltrattamento di minori "comprende tutti i tipi di maltrattamento fisico e/o emotivo, l'abuso sessuale, l'abbandono o la negligenza e lo sfruttamento commerciale o di altro tipo che si traducono in un danno effettivo o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità di un minore nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere".

Lavoro con i minori: Il termine si riferisce a una posizione lavorativa che prevede un contatto frequente con i minori, sia come parte delle responsabilità del dipendente, sia a causa della descrizione del lavoro che porta il dipendente a contatto frequente con i minori.

1.3. Definizioni di abuso¹

Per abuso sui minori si intendono tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente o di sfruttamento commerciale o di altro tipo, che comportano un danno effettivo o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Il danno non è sempre facilmente classificabile, poiché i minori possono essere abusati in diversi modi, ma è possibile individuare alcune definizioni generali di abuso:

1. **Abuso fisico:** può consistere nel colpire, scuotere, lanciare, bruciare o scottare, annegare, soffocare o causare in altro modo danni fisici a un minore. Il danno fisico può essere causato anche quando un genitore o chi si prende cura di un minore finge i sintomi di una malattia o la provoca deliberatamente.
2. **Abuso emotivo:** è definito come il persistente maltrattamento emotivo di un minore tale da causare effetti gravi e persistenti sullo sviluppo emotivo del minore. Può comportare la trasmissione al minore dell'idea di essere inutile e non amato, inadeguato o valutato solo nella misura in cui soddisfa i bisogni di un'altra persona. Può comportare l'imposizione di aspettative inadeguate all'età o allo sviluppo dei minori. Può comportare che i minori si sentano spesso spaventati o in pericolo, oppure che vengano sfruttati o corrotti. Un certo livello di abuso emotivo è implicato in tutti i tipi di maltrattamento di un minore, anche se può verificarsi da solo.
3. **Abuso sessuale:** consiste nel costringere o invogliare un minore a partecipare ad attività sessuali, indipendentemente dal fatto che il minore sia consapevole o meno di ciò che sta accadendo. Le attività possono comportare un contatto fisico, compresi atti penetrativi (ad esempio, stupro) o non penetrativi. Possono includere attività che non prevedono il contatto, come coinvolgere i minori nella visione o nella produzione di materiale pornografico o nella visione di attività sessuali, o incoraggiare i minori a comportarsi in modo sessualmente inappropriato.
4. **Trascuratezza:** è definita come il persistente mancato soddisfacimento dei bisogni primari fisici e/o psicologici del minore, che può comportare una grave compromissione del suo sviluppo fisico o cognitivo.
5. **Bullismo:** può essere definito come un comportamento deliberatamente offensivo, di solito ripetuto per un periodo di tempo, in cui è difficile per chi è vittima del bullismo difendersi. Può assumere diverse forme, ma i tre tipi principali sono quelli fisici (ad

¹ Basato su: "WHO definition, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention WHO – 1999", "Child protection fact sheet, The definitions and signs of child abuse, NSPCC, 2009", "The UN Secretary General's Study on Violence, 2005"

esempio, percosse, calci, furti), verbali (ad esempio, commenti razzisti o omofobici, minacce, nomignoli) ed emotivi (ad esempio, l'isolamento di un individuo dalle attività e dall'accettazione sociale del suo gruppo di pari).

6. Sfruttamento sessuale a fini commerciali di minori: comprende l'abuso sessuale da parte dell'adulto e la retribuzione in denaro o in natura al minore o a una o più terze persone. Il minore è trattato come oggetto sessuale e come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali costituisce una forma di coercizione e di violenza nei confronti dei minori, oltre che un lavoro forzato e una forma contemporanea di schiavitù.
7. Sfruttamento commerciale: significa sfruttare un minore in un lavoro o in altre attività a beneficio di altri e a scapito della sua salute fisica o mentale, della sua educazione, del suo sviluppo morale o socio-affettivo. Include, ma non si limita al lavoro minorile.
8. Pornografia infantile: si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un minore impegnato in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualsiasi rappresentazione delle parti sessuali di un minore a scopo prevalentemente sessuale. Può includere fotografie, negativi, diapositive, riviste, libri, disegni, film, videocassette e dischi o file di computer. Esistono due categorie di pornografia: la softcore, che non è sessualmente esplicita ma riguarda immagini di minori nudi e seducenti, e la hard core, che riguarda immagini di minori impegnati in attività sessuali; l'uso di minori nella produzione di pornografia è sfruttamento sessuale.

1.4. Legislazione e principi attuali di protezione dei minori

La Politica di Protezione dell'infanzia di LCU si occupa della protezione dei minori come definita dalla Legislazione Italiana in materia di abusi sui minori e dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Quest'ultima deve essere considerata in modo olistico, fornendo un quadro completo per la protezione, l'assistenza e la partecipazione di tutti i minori. La Commissione europea si ispira ai principi enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore, ratificata da tutti i Paesi dell'UE. L'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea stabilisce l'obiettivo dell'UE di promuovere la tutela dei diritti dei minori. La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE garantisce la protezione dei diritti dei minori da parte delle istituzioni dell'UE e dei Paesi dell'UE quando attuano il diritto comunitario. L'articolo 24 sui diritti del minore e l'articolo 31 sul divieto di lavoro minorile riguardano specificamente i diritti dei minori.

Tutti i minori coinvolti nelle attività, nei progetti e nei programmi di LCU hanno il diritto che la loro salute, la loro sicurezza, il loro benessere e il loro interesse siano considerati come priorità assoluta.

A tal fine, si considerano i seguenti principi guida:

- Ogni minore è riconosciuto, rispettato e protetto dall'organizzazione come titolare di diritti, con diritti di protezione non negoziabili.
- Ogni minore viene trattato con dignità e come un essere umano unico e prezioso, con una personalità individuale, esigenze distinte, interessi e privacy, tenendo in debito conto il suo diritto alla partecipazione.
- Tutti i minori, a prescindere dal sesso, dalla razza, dal colore, dall'origine etnica o sociale, dalla genetica, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o l'identità di genere hanno accesso e beneficiano di servizi forniti su base paritaria.
- LCU riconosce il ruolo delle famiglie come principali responsabili dell'assistenza.
- I professionisti, gli operatori e i volontari che lavorano per e con i minori ricevono una formazione e una guida sui diritti del minore, sulla legge e sulle procedure di protezione dell'infanzia, sull'identificazione dei rischi e, più in generale, sullo sviluppo del minore. Sono sottoposti a uno screening appropriato, in linea con le pratiche disponibili a livello nazionale. I protocolli e i processi necessari sono in atto per facilitare il ruolo del personale che lavora nell'organizzazione e le risposte alla violenza contro i minori sono inter- o multi-disciplinari.
- Esistono standard, indicatori, strumenti e sistemi di monitoraggio e valutazione, nonché meccanismi di rendicontazione.

1.5. Chi contattare

LCU ha designato un membro senior del personale che si assume la responsabilità specifica delle questioni relative alla protezione dei minori all'interno dell'Ateneo.

La politica di protezione dei minori di LCU si applica a:

- Tutto il personale, i membri del Consiglio di amministrazione, i professori e i consiglieri di LCU;
- Tutti coloro che agiscono per conto di LCU, come membri, consulenti o professori;
- Tutti gli adulti che accompagnano i minori agli eventi e alle attività organizzate dal LCU;
- Tutti coloro che partecipano agli eventi e agli incontri di LCU che coinvolgono i minori, tra cui giornalisti, sponsor, professori, ricercatori, policy maker, ecc.

Tutti i casi di presunto o sospetto abuso devono essere immediatamente segnalati al rappresentante designato per la protezione dell'infanzia o al Direttore, in sua assenza.

I contatti esterni appropriati sono:

- Le rispettive stazioni di polizia locale
- I rispettivi uffici locali dei servizi sociali

1.6. Chi riguarda

Questi documenti sono destinati alla guida di tutti i membri dello staff, dei professori, del personale docente, dei partner e dei collaboratori di LCU, nonché di tutti i minori, delle loro famiglie e di chi si occupa di loro, che lavorano presso LCU. La politica e le procedure saranno rese disponibili a tutti gli individui/gruppi sopra menzionati.

Per minore si intende qualsiasi individuo di età inferiore ai 18 anni. La politica e le procedure possono essere utilizzate anche nel caso di giovani vulnerabili di età superiore ai 18 anni.

La politica e le procedure di protezione dei minori di LCU si applicano a tutti i minori e i giovani a prescindere da sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere.

2. RICONOSCERE E RISPONDERE ALL'ABUSO

2.1. Consapevolezza dell'abuso

La consapevolezza è l'elemento chiave sia per l'individuazione che per la prevenzione degli abusi. Un membro del personale, un volontario, un genitore o un assistente può venire a conoscenza o sospettare di un abuso su un minore da:

- i) essere raccontati in modo confidenziale dal singolo minore
- ii) essere raccontato da un'altra persona per sentito dire o in qualità di testimone
- iii) osservare il comportamento sintomatico
- iv) osservare segni esteriori di abuso/lesioni fisiche
- v) L'abuso può:
 - ha avuto luogo molto tempo fa, anche nella prima infanzia, e il minore potrebbe ancora subirne le conseguenze.
 - essere una forma di abuso continuativo che si svolge al di fuori dell'LCU, ad esempio tipicamente a domicilio
 - essere un abuso attuale o molto recente avvenuto all'interno di LCU

2.2. Come riconoscere i segni di abuso

I possibili indicatori possono includere:

- **Abuso fisico:** Qualsiasi lesione visibile, diversa da segni che ha volte I bambini possono

provocarsi giocando. Minori che trovano doloroso camminare, sedersi, muovere le mascelle o che dimostrano altri dolori. Minori che diventano furtivi o riservati o mostrano aggressività insolita o comportamento chiuso. Mangiare in modo compulsivo o perdita improvvisa dell'appetito. Difficoltà a rimanere svegli o improvvisa mancanza di coordinazione, dare spiegazioni confuse o contrastanti sulle lesioni.

- **Abuso emotivo:** Scarsa relazione di attaccamento tra il minore e il genitore/accompagnatore. Il genitore/accompagnatore mostra un comportamento poco attento o trascurante nei confronti del minore o fa commenti negativi su di lui. Il minore può mostrare indicatori emotivi come bassa autostima, infelicità, paura, angoscia o ansia e indicatori comportamentali come ricerca di attenzione, opposizione, ritiro o insicurezza.
- **Indicazioni di abuso sessuale:** Impaccio nel camminare o nel sedersi, dolori al pancino, stanchezza, variazioni estreme nel comportamento, come ansia, aggressività o ritiro, comportamenti o conoscenze sessualmente provocanti incompatibili con l'età e la comprensione del minore, disegni e/o lavori scritti sessualmente espliciti, rivelazioni dirette - è importante riconoscere che i minori non hanno né l'esperienza né la comprensione per poter inventare storie di violenza sessuale.
- **Indicazioni di trascuratezza:** Sottopeso o obesità, aspetto trasandato e sporco; vestiti inadeguati/non lavati, fame, svogliatezza, cordialità indiscriminata o scarse relazioni sociali, scarsa concentrazione, bassa autostima.

2.3. Rispondere ad un abuso sospetto

Nessun membro del corpo docente e dei dipendenti, professore, tutor o assistente deve indagare in prima persona su segnalazioni di abusi fisici o sessuali. Le presunte vittime, gli autori, le persone che denunciano l'abuso e le altre persone coinvolte non devono essere intervistate oltre il momento in cui è chiaro che si tratta di un'accusa. Se necessario, il minore deve essere immediatamente sottoposto a cure mediche.

Ogni persona a cui viene presentata una denuncia di abuso su minore deve quindi:

Fase 1: Limitare le domande al minimo necessario per ottenere chiarimenti, evitando rigorosamente di "guidare" il minore dando suggerimenti o ponendo domande che introducono le proprie idee su ciò che può essere accaduto.

Fase 2: dopo che il minore ha rivelato che è accaduto qualcosa di abusivo a lui/lei o a qualcun altro, raccogliere solo le informazioni necessarie (Appendice 1) per garantire che ci sia un ragionevole dubbio e per poter riferire al Rappresentante per la protezione dell'infanzia.

Interrompere le domande non appena il minore ha rivelato che sia accaduto qualcosa di abusivo a lui o a qualcun altro.

Fase 3: comunicare al minore che il rappresentante designato per la protezione dell'infanzia o l'autorità competente saranno messi al corrente del problema.

Fase 4: a seconda dell'età del minore, chiedergli quali misure vorrebbe fossero adottate per proteggerlo ora che è stata formulata un'accusa e assicurargli che LCU cercherà di seguire tali desideri.

Fase 5: riferire immediatamente le informazioni al rappresentante designato per la protezione dell'infanzia per quell'area (o alle Risorse umane o al Direttore della sede centrale). Se l'accusa o il sospetto riguarda la persona designata, la segnalazione deve essere fatta alla sede centrale. Se il volontario o il membro del personale preferisce parlare con persone diverse da quelle designate all'interno di LCU, deve contattare direttamente i Servizi sociali.

Fase 6: Compilare un modulo per la registrazione delle preoccupazioni e consegnarlo al rappresentante designato per la protezione dell'infanzia o all'autorità competente, se necessario. Le registrazioni delle preoccupazioni devono essere conservate in modo confidenziale, in un luogo sicuro a cui può accedere solo il rappresentante designato per la protezione dell'infanzia.

Fase 7: se la segnalazione è stata fatta a un membro del personale o a un volontario, informare i genitori/tutori del minore, a meno che non vi sia il sospetto di un loro coinvolgimento.

Inoltre, qualsiasi membro del personale, volontario, genitore o assistente che venga a conoscenza indirettamente di un incidente o che sia testimone o sospetto di una qualsiasi forma di abuso su minori deve riferire immediatamente l'informazione, come indicato al punto 5.

2.4. Cosa fare e cosa non fare

Trattate seriamente ogni accusa. Non fate promesse che non potete mantenere. Mostrate di credere in ciò che il minore vi sta dicendo. Interrogate il minore; fate domande e cercate di farlo parlare e aprire. Dite al minore che ha fatto bene a dirvelo. Rassicuratelo che non ha alcuna colpa. Siate onesti su chi dovete dire e perché. Scrivete tutto ciò che è stato detto e ciò che è stato fatto. Se necessario, rivolgetevi immediatamente a un medico. Informate i genitori/carabinieri, a meno che non ci sia il sospetto di un loro coinvolgimento.

Non mettete in dubbio ciò che il minore vi dice. Non interrompere o cambiare argomento.

Non dite nulla che faccia sentire il minore responsabile dell'abuso.

2.5. Riservatezza e protezione dei dati personali

I membri del personale, i professori, i genitori o gli assistenti e i consulenti non devono mai dare garanzie assolute di riservatezza ai minori o ad altri colleghi che desiderano comunicare loro qualcosa di grave. Sono tenuti a definire chiaramente le situazioni in cui devono violare la riservatezza. Tuttavia, devono garantire che trasmetteranno le informazioni solo al numero minimo di persone che devono essere informate per garantire che venga intrapresa un'azione adeguata. Devono garantire che non diranno nulla a nessuno che non abbia una chiara "necessità di sapere" e che la riservatezza sarà rispettata all'interno del team designato. Se un membro del personale, un volontario, un genitore o un assistente ha il sospetto, l'accusa o la rivelazione che un minore sta subendo o rischia di subire un danno significativo, deve sempre riferirlo al rappresentante per la protezione dell'infanzia o ai servizi sociali.

I dati personali dei minori saranno raccolti, trattati e protetti in modo lecito e corretto, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), come disciplinato nell'Informativa sulla privacy che dovrà essere consegnata e firmata dal genitore o tutore del minore.

3. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

3.1. Principi di base

I principi fondamentali e l'etica che governano la LCU sono elencati di seguito:

- Ogni azione deve essere nell'interesse del minore;
- Promozione e tutela continua dell'interesse dei minori;
- Tolleranza zero per gli abusi sui minori - obbligo di segnalare gli episodi di abuso sui minori o i sospetti di abuso sui minori;
- La protezione dei minori costituisce una responsabilità comune all'interno di LCU, dei suoi partner e delle comunità in cui LCU opera;
- Ogni azione deve essere finalizzata alla protezione dei minori, garantendo il loro sviluppo;
- In ogni situazione che preveda il lavoro diretto con i minori è fondamentale rispettare le differenze, come la cultura, la religione, ecc.
- Le opinioni e gli aspetti dei minori vengono presi in considerazione e valutati attentamente per mantenere aggiornata la politica di protezione dei minori e per sviluppare programmi e azioni pertinenti.
- Ogni minore deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione quando si decide della sua vita o del suo benessere.

3.2. Codice etico

Il Codice etico che regola LCU è elencato di seguito:

- Il personale è tenuto a rispettare la personalità individuale dei minori sostenuti e protetti dal LCU e a garantire il loro interesse.
- Il personale è tenuto a non violare i diritti dei minori sotto la protezione o la supervisione di LCU.
- Il personale è tenuto, nell'esercizio delle proprie attività professionali, a preservare la privacy dei minori e delle questioni che li riguardano.
- Il personale è tenuto a trattare con i minori da pari a pari e con rispetto, indipendentemente dalla loro razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, origine, credenze, status giuridico proprio o dei loro familiari, e a rispettare il loro background nazionale, religioso, culturale e sociale.
- Il personale è tenuto a rispettare la dignità umana di ogni minore, la sua integrità fisica e il suo diritto a non essere trattato in modo avvilente e a non essere educato con violenza. È severamente vietata qualsiasi forma di violenza nei confronti dei minori.
- Il personale ha l'obbligo di informare immediatamente i responsabili competenti in merito a episodi di maltrattamento dei minori quando ne viene a conoscenza.
- Il personale è tenuto a contribuire alla corretta preparazione dei minori al loro ruolo nella società come adulti attivi e responsabili attraverso il gioco e lo sport, la partecipazione a gruppi di lavoro, assegnazione di responsabilità, ecc.
- Il personale è tenuto a fornire e garantire un'assistenza medica di alta qualità, pari opportunità, accesso a tutti i tipi di istruzione e orientamento per i minori.
- Il personale è tenuto a prendere in considerazione, in base all'età e alla maturità dei minori, il loro diritto a partecipare alle decisioni riguardanti la loro vita e le loro condizioni di vita.
- Il personale è tenuto a rispettare la vita privata dei minori e la loro libertà di espressione, a condizione che non vengano violati i diritti degli altri minori.
- Il personale è tenuto a incoraggiare i minori a parlare delle questioni che li riguardano.
- Il personale è tenuto a fornire, per quanto possibile, misure di sostegno e rinforzo positivo al fine di rafforzare le relazioni e la funzionalità tra ciascun minore e la sua famiglia.

La violazione di uno dei suddetti obblighi costituisce un illecito disciplinare e viene sottoposta alla valutazione del CdA, che ha la facoltà di adottare provvedimenti di biasimo (orale o scritto), di richiamare all'osservanza e/o di risolvere il *contratto di lavoro senza alcun*

indennizzo da parte dell'Organizzazione.

3.3. Comportamento appropriato

I membri dello staff, i professori, i genitori e i consulenti dovrebbero:

Essere consapevoli del bisogno di contatto fisico di un minore ipovedente, ma assicurarsi che il contatto sia appropriato e dato solo con il consenso del minore o del giovane - nel caso in cui si tratti di trattenere un minore per evitare lesioni o di confortare un minore angosciato, assicurarsi che il contatto fisico venga interrotto il prima possibile. Evitate di dare inizio a espressioni fisiche di emozioni come baci o abbracci, ma ricordate che un minore o un ragazzo ipovedente può avere bisogno di esprimere fisicamente le proprie emozioni in questi modi: se un minore dà inizio a tali espressioni, interrompetele il prima possibile senza far sentire il minore rifiutato. Evitare forme di gioco invadenti (ad es. solletico, giochi di prestigio) - se un minore offre un contatto fisico, interromperlo il prima possibile senza che il minore si senta rifiutato.

Non permettere a minori e ragazzi di usare un linguaggio inappropriato senza essere contestati. Assicurarsi che siano presenti almeno due adulti quando si sorvegliano i minori o i giovani. Non trascorrere troppo tempo da soli con i minori, lontano dagli altri - gli incontri con i singoli minori o ragazzi devono avvenire nel modo più aperto possibile. Se è necessaria la privacy, la porta deve essere lasciata aperta e il personale o i volontari devono essere informati dell'incontro. Evitare di accompagnare singoli minori in viaggi in auto, anche se brevi - se ciò è inevitabile, deve avvenire con la piena conoscenza e il consenso dei genitori/accompagnatori e di un membro della direzione. Non incontrarsi con i minori al di fuori delle attività organizzate, a meno che non si sia a conoscenza e con il consenso dei genitori/accompagnatori e di un membro della direzione. Non fare mai cose di natura personale per un minore o un giovane che possono fare da soli. Non lasciare mai che le accuse di un minore o di un giovane passino inosservate e registrate.

Le seguenti forme di comportamento tra membri del personale o volontari e minori o giovani non sono consentite in nessuna circostanza: condotta sessuale, prestito o prestito di denaro o proprietà, dare o ricevere regali, relazioni esclusive o segrete.

3.4. Seguire le procedure per la salvaguardia di minori in viaggi

I viaggi che coinvolgono minori e ragazzi partecipano di norma anche i genitori e gli accompagnatori. Tuttavia, è importante attenersi alle seguenti procedure per garantire la sicurezza di minori e ragazzi:

Assicurarsi che i minori e i giovani siano consapevoli di come ci si aspetta che si comportino

Ottenere il consenso scritto da parte dei genitori/accompagnatori per la partecipazione dei minori a una gita, nonché una dichiarazione scritta di eventuali esigenze o requisiti specifici per il minore. Assicurarsi che almeno un membro del personale o un volontario che partecipi alla gita sia addestrato al primo soccorso e abbia accesso all'attrezzatura di primo soccorso. Assicurarsi che tutti i partecipanti siano consapevoli dei loro ruoli e responsabilità e siano adeguatamente qualificati ed esperti.

Se si utilizza un centro di attività o un altro fornitore esterno:

Utilizzare organizzazioni affidabili che dispongano delle licenze o degli accreditamenti necessari (alcune attività di avventura richiedono licenze specifiche). Visitare il centro in anticipo, se possibile. Ottenere il consenso dei genitori/accompagnatori e dei minori e ragazzi che partecipano al viaggio sulle attività da svolgere. Assicurarsi che i fornitori esterni dispongano di procedure di sicurezza adeguate (ad es. assicurazione, manutenzione delle attrezzature/dei trasporti, politica di salute e sicurezza, politica di protezione dei minori, ecc.).

Tutte le attività e le gite programmate devono essere adeguate al gruppo di minori e/o ragazzi che vi partecipano.

3.5. Condivisione informazioni su minore protezione dei minori e buone pratiche con i minori, i genitori e i membri del personale

È essenziale che i minori e i giovani comprendano che qualsiasi loro preoccupazione sarà ascoltata e presa sul serio. È inoltre essenziale che i genitori e gli accompagnatori siano a conoscenza e comprendano le procedure che la LCU ha messo in atto per salvaguardare il benessere dei minori e dei giovani che usufruiscono dei suoi servizi.

La direzione dell'LCU ha la responsabilità di garantire che le informazioni rilevanti siano disponibili e scambiate tra tutti coloro che sono coinvolti nel funzionamento di LCU e delle sue attività. Le informazioni riservate devono essere condivise solo in caso di necessità.

La direzione e il personale sono responsabili di:

Garantire che i minori e i giovani abbiano informazioni su come e con chi condividere le loro preoccupazioni, lamentele e ansie. Queste informazioni devono essere condivise in modo adeguato all'età del minore/ragazzo. Garantire che tutte le informazioni siano disponibili in più formati per i non vedenti e gli ipovedenti. Assicurarsi che i genitori e gli assistenti siano consapevoli della natura delle relazioni con gli adulti con cui i loro figli stringono amicizia. Pubblicizzare le informazioni ai genitori e agli assistenti sulle attività del LCU, sulla sua politica e sulle sue procedure di protezione dell'infanzia e sul nome della persona o delle persone da contattare in caso di dubbi o reclami. Assicurarsi che tutto il personale e i volontari dispongano delle informazioni necessarie per affrontare le emergenze e i problemi di protezione dei minori.

3.6. Seguire attentamente le procedure di reclutamento e selezione del personale

Quando viene identificato un posto vacante, è necessario redigere una descrizione del lavoro o un brief di compito/progetto che deve identificare le competenze richieste per quel posto. Il posto vacante deve essere pubblicizzato nel modo più ampio possibile attraverso i mezzi più appropriati.

Tutto il personale, compresi i lavoratori temporanei o occasionali, deve essere sottoposto alle procedure di selezione e assunzione dell'LCU, come di seguito indicato:

Tutti i candidati devono compilare un modulo di domanda. Il responsabile delle assunzioni deve verificare l'identità della persona attraverso il certificato di nascita, il passaporto o un altro documento ufficiale, preferibilmente con fotografia. Il responsabile del reclutamento deve verificare le qualifiche dichiarate nel modulo di candidatura. Tutti i candidati idonei devono sostenere un colloquio o un incontro con il responsabile delle assunzioni e un altro membro del personale di grado superiore. Eventuali lacune nell'impiego o incongruenze nella storia del candidato devono essere identificate e motivate. Tutti i candidati devono dichiarare di non avere procedimenti penali in corso o condanne per reati contro i minori. Prima di assumere una persona con precedenti penali o altri reati, è necessario chiedere consiglio. I nuovi membri del personale devono sottoporsi a un periodo di prova supervisionato, che comprende un'introduzione completa che deve riguardare la politica e le procedure di protezione dei minori.

Al fine di garantire l'attuazione della Politica di protezione dei minori, ogni dipendente sarà informato sulla CPP o su altre procedure riguardanti il lavoro diretto con i minori.

Ogni dipendente è tenuto a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni di assistenza sociale per garantire il benessere del minore.

3.7. Garantire una gestione efficace per lo staff e i volontari attraverso la supervisione, il supporto e la formazione

LCU garantirà che tutto il personale dipendente e non dipendente sia ben informato e supportato, attraverso il seguente processo:

Induzione

Nell'ambito dell'inserimento generale, il nuovo personale verrà messo a conoscenza di questa politica e delle procedure, oltre che di altre politiche come quelle relative alla salute e alla sicurezza. Questo può includere una formazione sulle questioni relative alla protezione dei minori.

Periodo di prova

Lo sviluppo e l'idoneità del dipendente o del volontario saranno verificati durante i primi sei mesi di assunzione dell'incarico.

Supervisione e assistenza

Incontri regolari, individuali o di gruppo, offriranno al personale/volontari l'opportunità di condividere preoccupazioni, ansie o timori relativi al proprio lavoro o all'ambiente.

Le riunioni devono essere anche un'occasione per identificare le aree di preoccupazione e/o le esigenze di formazione.

Tutti i rappresentanti designati per la protezione dell'infanzia riceveranno una formazione specifica.

APPENDICE 1: REGISTRO DI SOSPETTO ABUSO SU MINORE

Nome del minore:

Età:

Indirizzo del minore:

Nome del genitore/affidatario:

Telefono n:

- La persona che sta facendo questa segnalazione sta esprimendo le proprie preoccupazioni o sta trasmettendo quelle di qualcun altro?
- Cosa si dice sia successo o cosa si è visto? Quando e dove si è verificato?
- Si è parlato con il minore? Se sì, cosa è stato detto? Chi altro è stato coinvolto e come?
- Cosa hanno detto le persone coinvolte?
- C'erano segni evidenti, ad esempio lividi, emorragie, cambiamenti di comportamento? Qualcuno è stato accusato di essere l'abusatore?
- I genitori del minore sono stati contattati? Chi altro è stato informato e quando?

Firmato..... Data.....

NOME.....

APPENDICE 2: LINEE GUIDA PER I RAPPRESENTANTI PER LA TUTELA DEI MINORI

Le responsabilità del rappresentante designato per la protezione dell'infanzia sono:

1. Assicurare il rispetto della politica e delle procedure di protezione dei minori di LCU.
2. Partecipare a corsi di formazione per il riconoscimento e l'investigazione di abusi su minori.
3. Sviluppare la conoscenza delle procedure di segnalazione degli abusi.
4. Rendere questa conoscenza disponibile a tutto il personale, ai volontari, ai genitori, agli assistenti e ai minori, come appropriato.
5. Gestire il processo di segnalazione di casi o sospetti di abuso ai Servizi Sociali da parte di:
 - i. Assicurarsi che tutto il personale, i volontari, i genitori, gli assistenti e i minori sappiano chi è il rappresentante designato per la protezione dei minori (CP).
 - ii. Assicurarsi che tutto il personale, i volontari, i genitori, gli assistenti e i minori sappiano che le preoccupazioni su abusi o possibili abusi devono essere portate al Rappresentante CP designato o, in sua assenza, al membro più anziano del personale.
 - iii. Decidere, dopo aver discusso con le parti interessate, se il caso debba essere rinviato o meno, o se si debbano richiedere ulteriori chiarimenti ai genitori/accompagnatori in qualsiasi momento.
 - iv. Garantire che le decisioni e i fatti siano registrati utilizzando un registro delle preoccupazioni.
 - v. Segnalare il caso ai servizi sociali, confermando la segnalazione per iscritto in forma riservata.
6. Assicurarsi che tutto il personale e i volontari seguano una formazione di base sulla protezione dell'infanzia, come appropriato.
7. Essere un punto di contatto per le agenzie esterne che hanno bisogno di contattare LCU per questioni di protezione dei minori.
8. Assicurarsi che le registrazioni scritte siano conservate in modo sicuro e che l'accesso sia consentito solo alle persone designate.
9. Assicurare il rispetto delle procedure di assunzione di LCU e l'ottenimento di una "dichiarazione di fedina penale pulita" per tutto il nuovo personale.
10. Identificare il bisogno di supporto che un dipendente o un volontario può avere quando è coinvolto in un caso di abuso e mettersi in contatto con le parti necessarie per stabilire come offrire supporto.